



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI AVELLINO

SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | <u>STANZIOLA</u> | <u>DR MAURIZIO</u> | <u>Presidente</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>PARISI</u> | <u>DOMENICO</u> | <u>Relatore</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>FAGGIANO</u> | <u>ANTONIO</u> | <u>Giudice</u> |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1887/12
depositato il 19/12/2012

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK060201132 IVA-ALTRO 2009
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI AVELLINO

proposto dal ricorrente:

GESTI TUR SRL
C DA FORESTA SANTA BARBARA 83031 ARIANO IRPINO AV

difeso da:

CASTELLANO VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 1887/12

UDIENZA DEL

19/11/2013 ore 11:00

SENTENZA

N°

455/05/15

PRONUNCIATA IL:

19/11/2013

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

10/06/2015

Il Segretario
Antonio Imbriano

FATTO E DIRITTO

Con ricorso presentato in data 21.11.2012 all'Agenzia delle Entrate di Avellino e depositato il 19.12.2012 presso questa Commissione provinciale, la S.r.l. GESTI TUR, in persona del legale rappresentante, proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento n. TFK060201132/2012, notificato il 5.6.2012, relativo alla sola imposta IVA, oltre sanzioni ed interessi per complessivi €105.095,25, per l'anno di imposta 2009, assumendo l'erroneo ricorso al metodo induttivo di accertamento per la esclusione della deducibilità IVA per presunzioni semplici di fittizietà delle operazioni fatturate, errore di calcolo nella determinazione delle basi imponibili nonché il difetto di motivazione. Concludeva quindi per l'annullamento integrale dell'accertamento, previa sospensiva, con vittoria di spese.

L'opposta Agenzia delle Entrate si costituiva ritualmente per resistere alla avversa pretesa, ribadendo la legittimità dell'accertamento eseguito in via induttiva a seguito della verifica operata dalla Guardia di Finanza che aveva portato alla scoperta di elementi certi che portavano inequivocamente ad escludere l'effettività di tutte le fatture di spese per mancanza di inerenza e mancanza di prova delle prestazioni genericamente indicate nei documenti fiscali. Elencava le varie tipologie di documenti e le ragioni che portavano ad escludere la veridicità delle singole prestazioni, e per il rigetto del ricorso e per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

Alla udienza camerale del 19.11.2013, assenti le parti e dopo l'avvenuto rigetto della richiesta di sospensiva, la Commissione decideva la controversia come da dispositivo in atti.

Rileva il Collegio, sulla scorta della documentazione esibita dalla ricorrente in data 22.10.2013, che il giudizio debba essere dichiarato estinto a seguito della avvenuta cancellazione, in data 14.3.2013, della società ricorrente dal Registro delle Imprese, e per la sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio. Attesa la natura costitutiva della cancellazione della società dal Registro delle Imprese (v.Cass.sez.un. 22.2.2010, n.4060) e l'assenza di residui attivi, come risulta dal bilancio di liquidazione esibito, sarebbe inutile la prosecuzione del giudizio nei confronti dei soci, in quanto gli stessi risponderebbero per le obbligazioni sociali insoddisfatte solo con quanto residuo dopo lo scioglimento e la liquidazione (Cass. sez.un. 12-3-2013, n.6070). Appare pertanto chiara l'inesistenza di qualsiasi interesse delle parti (art.100 c.p.c.) alla prosecuzione del giudizio e la necessaria declaratoria di estinzione a seguito del venir meno del soggetto opponente.

Sussistono ovvi motivi di equità per disporre la compensazione integrale delle spese.

P.Q.M.



La Commissione così provvede:

- Dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate.

Così deciso in Avellino nella camera di consiglio del 19 novembre 2013.

Il Giudice estensore



Il Presidente

